CAMERA DEI DEPUTATI N. 1700

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata il 5 agosto 1977

Emolumenti percepiti a tutto il 31 dicembre 1975 da pubblici amministratori per l'espletamento delle loro funzioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia relativa agli emolumenti percepiti dai pubblici amministratori è stata riguardata in questi ultimi anni da un numero considerevole di disposizioni normative e regolamentari che hanno finito per ingenerare confusione e difficoltà interpretative e - di conseguenza - provvedimenti deliberativi e di controllo talvolta contraddittori e non perfetti.

In qualche caso la emanazione di indirizzi da parte delle Regioni ha confermato negli amministratori la convinzione di adottare provvedimenti non viziati.

Tale convinzione ha anche determinato mancanza di rilievi da parte dei Comitati regionali di controllo e quindi, per un fenomeno ripetitivo facilmente comprensibile, l'approvazione di provvedimenti analoghi da parte di altre amministrazioni ed enti.

In presenza di tale situazione, sono state promosse molteplici azioni penali a carico degli amministratori che avevano deliberato o percepito emolumenti ed a carico degli stessi componenti dei Comitati regionali di controllo che avevano approvato i provvedimenti di cui sopra. In qualche caso, addirittura, l'azione penale ha già prodotto da parte della magistratura decisioni di condanna che hanno avuto larga eco nella pubblica opinione ed hanno ingenerato diffusi timori nei pubblici amministratori, ai quali invece si ritiene necessario debba essere restituita la tranquillità necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

Come è noto successivamente al 31 dicembre 1975 la materia è stata regolamentata da apposita norma legislativa che ha fatto cessare lo stato di incertezza. Anche per questo si propone una forma di sanatoria che giunga sino a tale data, prevedendo nel contempo che le eventuali illegittimità di comportamento vengano sottoposte al giudizio della Corte dei conti.

La esclusione della giurisdizione penale, cioè, non comporta automaticamente anche l'abbattimento di altri momenti di verifica, ove siano ravvisabili provvedimenti illegittimi rilevanti dal punto di vista amministrativo e comportamenti dannosi (anche contabilmente).

La eccezionalità del provvedimento proposto, oltre che nelle motivazioni cui si è fatto cenno, trova fondamento nella costatazione che le recenti disposizioni legislative regolanti la materia degli emolumenti per i pubblici amministratori, hanno recepito, in buona sostanza, le motivazioni e anche le dimensioni quantitative dei provvedimenti a suo tempo adottati dai singoli organismi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I pubblici amministratori che abbiano deliberato o percepito, sino a tutto il 31 dicembre 1975, durante l'espletamento della funzione relativa agli incarichi loro demandati, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese non esplicitamente previsti da apposite norme legislative, non sono perseguibili penalmente per gli atti di deliberazione relativi alla materia di cui sopra e per la riscossione dei relativi proventi.

I loro provvedimenti restano comunque soggetti ad azione di responsabilità amministrativo-contabile da parte della Corte dei conti.